

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 16.200,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente al Programma U.20.03 - Altri fondi – capitolo U0700110101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente (tabella A legge finanziaria regionale)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa nel capitolo U0223311405 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 32/2015.
3. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 16.200,00, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.